

DECRETO DIRIGENZIALE

n. 2006/00567 del 27 giugno 2006

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale ai sensi art. 269 commi 2 e 8 per attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.

Proposta n° 2006/27/00001

Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Gattolin Responsabile dell'Istruttoria: ing. Francesco Chiosi

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE del SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203 recante "Attuazione delle Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 Aprile 1987, n.183";

Visto il Decreto Ministeriale 12 Luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989", ed in particolare l'art. 4 comma 2, ove si definiscono attività a ridotto inquinamento atmosferico le attività che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'all. 2;

Visto il medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 ed in particolare l'art. 5 comma 1 ove si stabilisce che le regioni e le autorità di cui all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203 autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4;

Vista la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 che attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15, ed in particolare l'art. 58 che delega alle Province "il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge, nonché per gli

impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988 n. 203";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante "Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203", tra le quali possono rientrare alcune attività di cui sopra;

Visto che nella seduta del 26 Febbraio 2001 e del 2 Settembre 2002 la C.T.P.A. ha approvato le procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25.7.1991-All. 2:

Visto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2006/00018 del 02.03.2006 sono state approvate le nuove procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per talune attività classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25.7.1991- All. 2, individuate tra quelle maggiormente diffuse nel territorio della Provincia di Venezia;

Visto che la sopra citata deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2006/00018 del 02.03.2006 da facoltà al Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia di modificare i contenuti dell'autorizzazione di carattere generale a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni;

Visto che il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto che l'articolo 280 del medesimo Decreto Legislativo abroga il D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 203, il D.P.R. 25 Luglio 1991, nonché il D.M. 16 gennaio 2004 n. 44;

Visto che l'articolo 268 comma 1 punto p) del medesimo Decreto Legislativo definisce come autorità competente la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni;

Visto che l'art. 272 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che l'autorità competente debba procedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, all'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V e che possa farlo anche per altre categorie impiantistiche:

Visto che le officine meccaniche spesso svolgono, assieme a operazioni meccaniche esenti dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 oppure a lavorazioni di saldatura di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del medesimo D.Lgs, anche operazioni meccaniche e/o chimiche di trattamento superficiale dei metalli da autorizzare in procedura ordinaria;

Ritenuto di estendere anche a tale categoria impiantistica la facoltà di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

- Art.1 La presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le attività elencate nell'All. 1 che fa parte integrante del presente provvedimento.
- Art.2 Gli enti e le imprese che intendono installare, nuovi impianti o procedere ad un loro trasferimento ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per l'esercizio di attività elencate in All. 1, o sottoporre i suddetti impianti a modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06, e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono

presentarne preventivamente richiesta alla Provincia, e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello contenuto nell'All. 2 che fa parte integrante del presente provvedimento. Tale richiesta dovrà essere presentata, debitamente compilata in ogni sua parte, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

- Art.3 Gli enti e le imprese che, alla data di emanazione della presente autorizzazione di carattere generale, hanno già presentato alla Provincia richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06. per l'installazione e l'esercizio o la modifica sostanziale o ancora il trasferimento di attività elencate in All. 1 e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono presentare alla Provincia, e per conoscenza al Comune, la richiesta di cui all'Art. 2.
- Art.4 Gli enti e le imprese che esercitano attività elencate in All. 1 e che risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06, o che hanno presentato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988, potranno avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 presentando alla Provincia, e per conoscenza al Comune, la richiesta di cui all'Art. 2.
- Art.5 Gli enti e le imprese che esercitano attività elencate in All. 1 e che risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 o dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06, o che hanno presentato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data al 1 luglio 1988, potranno richiedere di avvalersi dell' autorizzazione di carattere generale per la modifica sostanziale di una o più attività presenti all'interno dell'impianto qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) La richiesta dovrà essere estesa a tutte le attività elencate in All. 1 presenti nello stabilimento; in modo particolare i punti di emissione relativi alle fasi lavorative esistenti devono essere riportati nella TABELLA CAMINI contenuta nella richiesta di cui all'All. 2, specificando nell'apposito spazio se trattasi di emissioni oggetto o meno di modifica.
 - b) Le attività elencate in All. 1 presenti nello stabilimento che non sono oggetto di modifica dovranno comunque essere adeguate ai requisiti e alle prescrizioni dell'All. 3 entro un anno dalla data di presentazione della richiesta.
 - c) Ciascuna attività oggetto di modifica sostanziale dovrà essere condotta nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell'All. 3, che fa parte integrante del presente provvedimento.
- Art.6 Non possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale:
 - a) le ditte che, pur svolgendo attività elencate in All. 1, risultano altresì individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte V del medesimo D.Lgs., o verrebbero a rientrarvi in virtù delle modifiche oggetto della richiesta;
 - b) le ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- Art.7 Gli enti e le imprese che hanno presentato richiesta di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale secondo quanto previsto dagli Art. 2, 3, 4 e 5 devono ritenersi autorizzati a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima comunicazione da parte della Provincia ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06. A partire da tale data, sono da considerarsi abrogati eventuali decreti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, o parti di essi, relative esclusivamente alle attività che vengono assoggettate alla disciplina del presente provvedimento.
- Art.8 È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione provinciale, sulla base di eventuali rilievi motivati, o di irregolarità nella comunicazione di cui all'Art. 2 del presente provvedimento, di negare con apposito provvedimento l'autorizzazione entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima richiesta.

- Art.9 I punti di emissione autorizzati saranno quelli elencati nella specifica TABELLA CAMINI che fa parte integrante della richiesta di cui all'Art. 2.
- Art.10 L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) gli enti e le imprese che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre l'impianto nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell' All. 3:
 - b) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni non espressamente indicati nell'All. 3 devono essere inferiori a quelle elencate nell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento:
 - d) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la sigla riportata nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1). L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- Art.11 Come previsto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto.
- Art.12 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- Art.13 Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1) come nuovi o come oggetto di modifica sostanziale.
- Art.14 Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui all'art. 13 dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
- Art.15 Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
- Art.16 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'All. VI alla parte V del D.Lgs 152/06.
- Art.17 L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto di tali limiti, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- Art.18 Fanno parte integrante delle attività oggetto del presente provvedimento, e devono pertanto essere riportate nella TABELLA CAMINI, le emissioni afferenti ad impianti termici o caldaie adibite ad uso sia produttivo che civile con potenza termica superiore ai valori di soglia come definiti nell'art. 269 comma 14 del D.Lgs 152/06.
- Art.19 Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione dell'attività.

- Art.20 Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 la presente autorizzazione di carattere generale ha validità fino al 28.06.2021. Entro 60 giorni dal suo rinnovo, chi intenderà continuare ad avvalersene dovrà presentare apposita richiesta di adesione corredata, ove necessario, da progetto di adeguamento.
- Art.21 I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
- Art.22 L'autorizzazione acquisita dagli enti o imprese che comunicano di avvalersi del presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art.23 Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art.24 Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore - dott. Massimo Gattolin -

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO POLITICHE AMBIENTALI F.to Massimo Gattolin

Il presente documento è firmato digitalmente

Allegato 1

Elenco attività comprese nell'autorizzazione di carattere generale

- **p.to 1** Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.
- **p.to 2** Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.
- **p.to 3** Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.
- p.to 4 Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.
- **p.to 5** Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.
- **p.to 6** Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 Kg/g.
- **p.to 7** Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- **p.to 8** Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
- p.to 9 Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina compreso tra 300 e 1.500 Kg/g.
- p.to 10 Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.
- **p.to 11** Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 Kg/h.
- p.to 12 Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.
- p.to 13 Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- **p.to 14** Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.
- p.to 15 Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.
- **p.to 16** Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.
- **p.to 17** Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.
- **p.to 18** Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni a muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.
- **p.to 19** Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.

- **p.to 20** Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.
- p.to 21 Molitura cereali con produzione compresa tra 500 e 1.500 Kg/g.
- **p.to 22** Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.
- p.to 23 Prodotti di calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1.500 Kg/g.
- p.to 24 Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
- p.to 25 Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime compreso tra 350 e 1.000 Kg/g.
- **p.to 26** Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg.
- p.to 27 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 Kg.
- **p.to 28** Produzione di ceramiche artistiche, esclusa la decorazione, con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg.
- **p.to 29** Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4.000 Kg.
- p.to 30 Saldature di oggetti e superfici metalliche.
- p.to 31 Trattamenti superficiali dei metalli.
- p.to 32 Trasformazioni lattiero-casearie con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.

Allegato 2

Modulo per richiesta di autorizzazione Tabella Camini Note informative



	Spett.le PROVINCIA DI VENEZIA Settore Politiche Ambientali Via Forte Marghera, 191 30173 MESTRE	Data	
e, p.c.	Al Signor SINDACO del Comune di 30		
	omma 1 lett. a) e art. 269 commi 2 e 8 p	RE GENERALE ai sensi del D.Lgs. n. 152/ er le attività di cui alla parte II dell'Allegate nedesimo Decreto.	
Il sottosc	ritto		
nato a	il	, residente a	,
in via		n°	,
USO DI A	atti falsi, richiamate dall'art. 76 de	D DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FOR L D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 minata:	
	an negate rappresentative delay draw deno		
che effett	tua l'attività di		
cod. fisca	ıle	partita IVA	
sita in (IN	NDIRIZZO IMPIANTO):		
Comune			
Via	n°	Fax Tel	
con SED	E LEGALE in:		
Comune		Prov. () CAP	

Via Tel. Tel.

CHIEDE

		comma 2 per:
		1. la realizzazione di un nuovo impianto in Comune di
		2. il trasferimento dell'impianto dal Comune di via n
		comma 8 per la modifica sostanziale dell'impianto esistente in Comune di
		in sostituzione del/i Decreto/i Autorizzativo/i rilasciato/i da codesta Amministrazione con prot. n del
		_ * _ * _ * _
•	20	avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale emessa dalla Provincia di Venezia n. 06/00567 del 27.06.2006, ai sensi dell'art. 269 conformemente a quanto previsto all'art. 281 mma 1:
		lett. a) per impianto esistente alla data del 1° luglio 1988 tacitamente autorizzato o autorizzato con decreto rilasciato da codesta Amministrazione prot. n del
		lett. b) e c) per impianto non esistente alla data del 1° luglio 1988 autorizzato con decreto rilasciato da codesta Amministrazione prot. n del
		RICHIEDE INOLTRE (barrare solo se necessario)
	uff av	considerare la presente domanda sostitutiva della richiesta di autorizzazione presentata a codesto ficio in data
Co	n la	presente altresì
		DICHIARA
	a)	di svolgere l'attività di: (barrare le lavorazioni effettuate con riferimento ai punti indicati nell'All. 3)

p.to 1	Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/g.
p.to 2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g.
p.to 3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g.
p.to 4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.
	 4.1 4.2 4.3 4.4
p.to 5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g.
	□ 5.1 □ 5.2
p.to 6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 Kg/g.
p.to 7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno. 7.1 7.2
p.to 8	Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.
	□ 8.1 □ 8.2 □ 8.3
p.to 9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina compreso tra 300 e 1.500 Kg/g.
p.to 10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g.
p.to 11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 Kg/h.
p.to 12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g.
	□ 12.1 □ 12.1bis □ 12.2
p.to 13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

p.to 14	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.
p.to 15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.
	□ 15.1 □ 15.2 □ 15.3 □ 15.4 □ 15.5 □ 15.6 □ 15.7
p.to 16	Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g.
p.to 17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.
p.to 18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni a muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g
p.to 19	Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.
p.to 20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.
	 20.1 20.2 20.3
p.to 21	Molitura cereali con produzione compresa tra 500 e 1.500 Kg/g.
p.to 22	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione compresa tra 350 e 1.000 Kg/g.
p.to 23	Prodotti di calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1.500 kg/g.
p.to 24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g.
p.to 25	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime compreso tra 350 e 1.000 Kg/g.
p.to 26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg.
	□ 26.1 □ 26.2
p.to 27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 Kg.

- Produzione di ceramiche artistiche, esclusa la decorazione, con utilizzo di p.to 28 materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime p.to 29 giornaliero massimo non superiore a 4.000 Kg. p.to 30 Saldature di oggetti e superfici metalliche. 30.1 **30.2 30.3 30.4** Trattamenti superficiali dei metalli. p.to 31 31.1 31.2 **31.3 a** 31.4 **a** 31.5 **31.6** p.to 32 Trasformazioni lattiero-casearie con produzione compresa tra 350 e 1.000
- b) di aver provveduto ad inviare copia della presente richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui verrà installato l'impianto per l'espressione di eventuale parere
- c) che le attività per le quali si richiede di avvalersi dell'autorizzazione generale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 sull'utilizzo dei solventi.
- di non emettere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- e) di non utilizzare, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

ALLEGA

- 1) Dichiarazione attestante i quantitativi delle materie prime utilizzate; nel caso in cui il consumo di materie prime costituisca parametro per la classificazione dell'attività in deroga, dovrà essere fatto esplicito riferimento alle tipologie di materie prime di volta in volta individuate nell'allegato 3 e indicate come concorrenti al raggiungimento del valore limite;
- 2) Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate nei cicli di lavorazione:

Kg/g.

- 3) Elenco punti di emissione da autorizzare e esenti (TAB 1 e TAB 2 debitamente compilate in ogni loro parte);
- 4) Per le imprese che hanno presentato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° luglio

1988, e che in virtù di questo risultano tacitamente autorizzate, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, risalenti a non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Campionamento e analisi devono essere effettuate su tutti i punti di emissione indicati nella TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1) come esistenti;

- 5) Planimetria dell'area circostante l'insediamento (scala 1:2000 o 1:5000), con individuazione della zonizzazione del PRG, e pianta dello stabilimento (scala 1:200) con indicati e numerati i punti di emissione e con visualizzate le linee di aspirazione e convogliamento da impianti e macchinari, firmate da un professionista abilitato;
- 6) <u>COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE</u>

SI IMPEGNA

a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale predetta. In particolare si impegna a realizzare l'impianto e/o le modifiche sostanziali descritte secondo quanto indicato nell'allegato tecnico alla medesima (allegato 3).

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Politiche Ambientali Responsabile del trattamento dati con sede in via Forte Marghera, 191 – Mestre (VE).

(firma del l	Legale Rap	presentan	te)	

TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE – (TAB 1) POTENZIALITÀ SOSTANZE **SIGLA FASE** TIPO DI **TERMICA PORTATA** Ore/giorno di Giorni/anno di INQUINANTI SISTEMA DI NOTE **CAMINO** LAVORATIVA COMBUSTIBILE **NOMINALE** (Nm^3/h) lavorazione NELL' **ABBATTIMENTO** lavorazione **EMISSIONE** (KW) □ nuovo □ oggetto di modifica □ esistente □ nuovo □ oggetto di modifica □ esistente □ nuovo □ oggetto di modifica □ esistente □ nuovo □ oggetto di modifica □ esistente

ESENTI – (TAB 2)

SIGLA CAMINO	TIPOLOGIA	TIPO DI COMBUSTIBILE	POTENZIALITÀ TERMICA NOMINALE (MW)	NOTE

NOTE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA

Nel caso di richieste di autorizzazione per nuovi impianti o trasferimenti ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs 152/06, la TABELLA CAMINI deve riportare tutti i punti di emissione previsti nel progetto.

Nel caso di richieste di autorizzazione per modifiche di impianti esistenti al 1 luglio 1988, la TABELLA CAMINI deve comunque riportare anche tutti i punti di emissione già autorizzati o comunque dichiarati nella domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1 luglio 1988 relativi all'attività oggetto di modifica. In questo caso nella sezione "NOTE" dovrà essere chiaramente indicato se il punto di emissione è:

- nuovo (scrivere "Nuovo")
- oggetto di modifica (scrivere "Modificato")
- non oggetto di modifica già autorizzato o comunque dichiarato nella richiesta di prosecuzione delle emissioni esistenti al 1.08.1988 (scrivere "Non modificato")

Per attività si intende l'insieme di apparecchiature e linee produttive finalizzate ad una lavorazione descritta da uno specifico punto **dell'allegato 1.**

Ad esempio una ditta già in possesso di autorizzazione per attività individuate nell'all. II p.to 6 (lavorazione del legno) e p.to 7 (verniciatura del legno) e che intende modificare solo l'attività di verniciatura, dovrà descrivere anche la lavorazione del legno nel suo complesso, richiedendo anche per quest'ultima l'adesione all'autorizzazione generale, e dovranno essere indicati nella TABELLA CAMINI tutti i camini ad essa afferenti, indicandoli ovviamente come non modificati. La preesistente autorizzazione verrà così definitivamente abrogata. Per l'eventuale adeguamento dell'attività non modificata è concesso un anno di tempo dalla presentazione della richiesta.

Istruzioni specifiche relative alla compilazione della TABELLA CAMINI DA AUTORIZZARE (TAB 1)

- Nella sezione "SIGLA CAMINO" va riportata una sigla identificativa per ogni punto di emissione. La medesima sigla dovrà essere riportata in modo chiaro e visibile (scritta direttamente o su apposita targhetta) sul camino stesso.
- Nella sezione "FASE LAVORATIVA" vanno riportate la lavorazione (preferibilmente facendo diretto riferimento alle lavorazioni indicate, per ciascuna attività, nell'allegato 3) e l'apparecchiatura alle quali afferisce il punto di emissione, ad esempio "Applicazione vernice— Cabina 1", oppure "Saldatura Postazione 3". Se ad uno stesso punto di emissione afferiscono più apparecchiature, basterà riportarle assieme, ad esempio "Applicazione vernice Cabine 1, 2 e 3". Se invece ad uno stesso camino afferiscono le emissioni provenienti da più di una fase lavorativa, bisognerà compilare un'intera riga per ciascuna di queste. Ad esempio:

SIGLA CAMINO	FASE LAVORATIVA	PORTATA (Nm ³ /h)
1	Applicazione vernice - cabina 1	5000
1	Essiccazione – Cabina 1	5000

oppure:

SIGLA CAMINO	FASE LAVORATIVA	PORTATA (Nm ³ /h)
1	Saldatura – Postazioni 1, 2	5000
1	Taglio al plasma – Postazioni 1, 2	5000

- Le sezioni "TIPO DI COMBUSTIBILE" e "POTENZIALITÀ TERMICA NOMINALE" vanno compilate solo per i punti d'emissione riferiti agli **impianti termici sia ad uso civile che ad uso produttivo che superano le soglie riportate nell'art. 269 comma 14 del D.Lgs 152/06**
- Nella sezione "PORTATA" va inserita la <u>massima portata di progetto</u> normalizzata a 0°C e 0,101 MPa
- Nelle due sezioni successive "ORE/GIORNO" e "GIORNI/ANNO" vanno riportate le ore giornaliere e il numero di giorni all'anno di funzionamento del singolo camino. E' chiaramente possibile effettuare una stima, o una media, di questi valori.
- Nella sezione "SOSTANZE INQUINANTI" vanno indicate, per ciascun camino e per ciascuna fase lavorativa, le sostanze inquinanti caratteristiche, facendo riferimento a quanto indicato nell'Allegato 3. Tali sostanze dovranno essere ricercate in sede di analisi nell'espletamento di quanto previsto dall'Art. 269 comma 5 del D.Lgs 152/06.
- Nella sezione "SISTEMA DI ABBATTIMENTO" dovranno essere indicati i sistemi di abbattimento utilizzati, laddove necessari, per il trattamento dell'emissione convogliata a ciascun camino, utilizzando i codici relativi a quelli previsti, per ciascuna fase lavorativa, nella sezione "Impianti di abbattimento" dell'allegato 3. Ad esempio per un filtro a maniche dovrà essere riportato il codice DEP-3) L'eventuale proposta di sistemi di abbattimento diversi da quelli riportati nell'Allegato 3 dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica riportante le caratteristiche tecniche e la stima dell'efficienza di abbattimento fornite dal costruttore.

Istruzioni specifiche relative alla compilazione della TABELLA CAMINI ESENTI (TAB 2)

- Nella sezione "SIGLA CAMINO" va riportata una sigla identificativa per ogni punto di emissione. La medesima sigla dovrà essere riportata in modo chiaro e visibile (scritta direttamente o su apposita targhetta) sul camino stesso.
- Nella sezione "TIPOLOGIA" va riportato il tipo di punto di emissione esente (es: se ad inquinamento poco significativo ai sensi dell'all. 1 del D.P.R. 25.07.1991, afferente a impianti termici adibiti esclusivamente al riscaldamento dei locali produttivi, sfiati e ricambi d'aria per la protezione e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ecc.)
- Le sezioni "TIPO DI COMBUSTIBILE" e "POTENZIALITÀ TERMICA NOMINALE" vanno compilate solo per i punti d'emissione riferiti agli **impianti termici sia ad uso civile che ad uso produttivo al di sotto delle soglie riportate nell'art. 269 comma 14 del D.Lgs 152/06**

Istruzioni specifiche relative alla dichiarazione del consumo di materie prime

Dovrà essere dichiarato il consumo delle materie prime utilizzate nell'esercizio dell'attività. Nel caso in cui il consumo di materie prime costituisca parametro per la classificazione dell'attività in deroga, dovrà essere fatto esplicito riferimento alle tipologie di materie prime di volta in volta individuate nell'allegato 3, ove presenti, e indicate come concorrenti al raggiungimento del valore limite. In secondo luogo dovranno essere indicate altre materie prime significative atte a inquadrare dimensionalmente l'attività dell'azienda pur non concorrendo alla quantificazione del limite.

Ad esempio, nel caso del *p.to 3 – Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g, dovrà essere esplicitamente e separatamente fornito il quantitativo delle materie prime elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che vanno a comporre il parametro "prodotti per la stampa", e in aggiunta dovrà essere indicato il quantitativo delle materie prime comunque significative per l'attività quali carta, cartone e altri supporti utilizzati.*

Allegato 3

Requisiti tecnici Prescrizioni particolari Impianti di abbattimento

P.to 2 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/giorno

Fasi lavorative

- smontaggio autoveicoli o parte di essi;
- riparazione (battilastra);
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura;
- seppiatura e pulizia della lamiera;
- applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
- carteggiatura;
- applicazione sigillanti;
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
- applicazione di cere protettive per scatolati;
- applicazione di prodotti plastici e antirombo;
- finitura e lucidatura;
- tintometro;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi;

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 20 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II p.to 12 dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 0,5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- 3) non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 4) non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 5) le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in locali dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti;
- 6) gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco per il trattamento del particolato;
- 7) nel caso in cui l'impianto sia situato in una zona a destinazione urbanistica residenziale, gli effluenti derivanti dalle fasi di appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di adsorbimento per il trattamento dei solventi con filtro di carbone attivo correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi

- dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
- 8) sono esentate dalla prescrizione di cui al punto 7) le ditte che utilizzano esclusivamente prodotti vernicianti con contenuto di solvente inferiore al 10% o prodotti vernicianti in polvere;
- 9) l'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione del carbone attivo devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

		LIMITI EMISSIONE	
PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/m ³ a 0°C e	kg/h
		0,101 MPa	
Per ciascuna cabina di verniciatura: a) applicazione a spruzzo e	Polveri totali	3	
appassimento di stucchi, fondi e prodotti vernicianti	C.O.V.		0,400
b) essiccazione	C.O.V.	50	0,150
Carteggiatura	Polveri totali	20	
Saldatura, taglio a caldo	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	20	

- 10) gli effluenti derivanti dalla fase di carteggiatura devono essere aspirati ed emessi in atmosfera previo trattamento su filtro a secco. E' ammessa la reimmissione in ambiente di lavoro previa filtrazione con filtri ad alta efficienza;
- 11) gli effluenti derivanti dalle fasi di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato;
- 12) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;
- 13) sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo, seppiatura e pulizia lamiere, applicazione stucchi a spatola, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, applicazione prodotti plastici e antirombo, finitura e lucidatura, tintometro;

P.to 7 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno

Fasi lavorative:

- Preparazione del supporto e trattamenti intermedi (carteggiatura)
- Preparazione dei prodotti vernicianti
- Applicazione dei prodotti vernicianti a spruzzo
- Applicazione dei prodotti vernicianti a rullo manuale, pennello e assimilabili
- Applicazione dei prodotti vernicianti a spalmatura
- Applicazione dei prodotti vernicianti a velatura
- Applicazione dei prodotti vernicianti ad immersione/impregnazione
- Applicazione dei prodotti vernicianti flow coating (a pioggia)
- Appassimento/essiccazione
- Pulizia delle apparecchiature

Possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale ai sensi del presente punto anche le attività di verniciatura di componenti in plastica e cuoio del settore calzaturiero nel rispetto dei quantitativi e delle prescrizioni sotto riportate.

7.1) Utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di solventi organici superiore al 10% o con consumo di solvente maggiore di 5 kg/g.

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare le 15 tonnellate/anno di consumo massimo teorico di solvente;
- 2) non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3) non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 4) le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o altre postazioni atte allo scopo dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti;
- 5) gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione, ad esclusione delle verniciature manuali a pennello e ad immersione e assimilabili, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento a secco per il trattamento del particolato;
- 6) gli effluenti derivanti dalle fasi di appassimento ed essiccazione devono essere abbattuti con filtro di carbone attivo correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m3/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata;

- 7) la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C;
- 8) ogni carica di carbone attivo deve essere rigenerata o sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
- 9) in alternativa ai sistemi filtranti a carbone attivo o per il trattamento delle correnti di rigenerazione degli stessi possono essere utilizzati impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica,
- 10) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire per ogni cabina di verniciatura, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMIS mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	SIONE kg/h
Sistema di abbattimento a carboni attivi	Polveri totali C.O.T*(carbonio organico totale)	3 50	
Sistema di abbattimento a termodistruzione non catalitica Sistema di abbattimento a	Polveri totali C.O.T** (carbonio organico totale) NO _X	3 50 350	
termodistruzione catalitica	Polveri totali C.O.T** (carbonio organico totale) Aldeidi NO _X	3 50 20 350	

[:] espresso come carbonio, misurato con apparecchiatura tarata a propano

11) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;

7.2) Utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di solventi organici non superiore al 10% o con consumo di solvente inferiore a 5 kg/g

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare le 15 ton/anno di consumo massimo teorico di solvente;
- 2) l'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa o, in alternativa, deve avere un consumo di solvente inferiore ai 5 Kg/g;
- 3) non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

^{** :} espresso come carbonio, misurato con apparecchiatura tarata a propano e con esclusione del metanico

- 4) non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 5) le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o altre postazioni atte allo scopo dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti;
- 6) gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione, ad esclusione delle verniciature manuali a pennello e ad immersione e assimilabili, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento a secco per il trattamento del particolato;
- 7) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire per ogni cabina di verniciatura, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE		
THO VERVIEW	n Qen an (IE	mg/m^3 a 0°C e	kg/h	
		0,101 MPa		
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI C.O.V.	3	0,300	
fase di essiccazione	C.O.V.		0,150	

8) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;

P.to 8 – Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

8.1) Utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di solventi organici superiore al 10% o con consumo di solvente maggiore di 5 kg/g.

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II p.to 2 lettera c) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- 3) non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 4) non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 5) le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o altre postazioni atte allo scopo dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti;
- 6) gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione, ad esclusione delle verniciature manuali a pennello e ad immersione e assimilabili, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento a secco per il trattamento del particolato;
- 7) gli effluenti derivanti dalle fasi di appassimento ed essiccazione devono essere abbattuti con filtro di carbone attivo correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m3/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata;
- 8) la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C;
- 9) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
- 10) in alternativa ai sistemi filtranti a carbone attivo o per il trattamento delle correnti di rigenerazione degli stessi possono essere utilizzati impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica;
- 11) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire per ogni cabina di verniciatura, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
TROVENIENZA	INCOLVILLE	mg/m ³ a 0°C	kg/h
		e 0,101 MPa	
Sistema di abbattimento a	Polveri totali	3	
carboni attivi	C.O.T*(carbonio organico totale)	50	
	Polveri totali	3	
Sistema di abbattimento a	C.O.T** (carbonio organico totale)	50	
termodistruzione non catalitica	NO _X	350	
G: 4 1: 11 4: 4			
Sistema di abbattimento a	Polveri totali	3	
termodistruzione catalitica	C.O.T** (carbonio organico totale)	50	
	Aldeidi	20	
	NO_X	350	

[:] espresso come carbonio, misurato con apparecchiatura tarata a propano

12) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;

8.2) Utilizzo di prodotti vernicianti con contenuto di solventi organici non superiore al 10% o con consumo di solvente inferiore a 5 kg/g.

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II p.to 2 lettera c) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- 3) l'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa o, in alternativa, deve avere un consumo di solvente inferiore ai 5 Kg/g;
- 4) non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 5) non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 3.2.1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 6) le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o altre postazioni atte allo scopo dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti;

^{** :} espresso come carbonio, misurato con apparecchiatura tarata a propano e con esclusione del metanico

- 7) gli effluenti derivanti dalla fase di applicazione, ad esclusione delle verniciature manuali a pennello e ad immersione e assimilabili, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento a secco per il trattamento del particolato;
- 8) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire per ogni cabina di verniciatura, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
I KO V ETVIETVZZ	INQUINTIL	mg/m^3 a 0°C e	kg/h
		0,101 MPa	
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI C.O.V.	3	0,300
fase di essiccazione	C.O.V.		0,150

9) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;

8.3) Impianti per la verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 50 kg/giorno.

- 1) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) l'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti;
- 3) gli effluenti derivanti dalla cabina di verniciatura a polvere devono essere avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato;
- 4) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato, devono essere tali da garantire per ogni cabina di verniciatura a polvere, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EN	EMISSIONE	
THO VEIVIETVEIT	nvgenvnviz	mg/m^3 a 0°C e	kg/h	
		0,101 MPa		
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI C.O.V.	3	0,300	
fase di essiccazione	C.O.V.		0,150	

5)	il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;

SCHEDA DEF	P-3 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	Filtro a maniche o a tasche di tessuto Abbattimento di polveri Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti Operazioni di levigatura, sabbiatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale. Operazioni di fusione di materiali metallici, vetrosi ed altro tipo Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere
	INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
 Temperatura Velocità di attraversamento Grammatura tessuto Umidità relativa Sistemi di controllo Sistemi di pulizia 	≤ 100°C. tessuto di idonea grammatura > 100°C. tessuto in PTFE di idonea grammatura ≤ 2 m/min. per materiale particellare con granulometria ≥ 10 μm < 1,6 m/min. per polveri con granulometria <10 μm - 1 m/min. per polveri da forni fusori, per amianto e per principi attivi ≥ 450 g/m2 per polveri < 0,1 μm ≥ 300 g/m2 per polveri > 0,1 μm ≤ 80% (non necessita di coibentazione) > 80% (necessita di coibentazione) a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico; b) Contaore totalizzatore non tacitabile; Scuotimento meccanico automatico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50 μm Lavaggio in controcorrente con aria compressa
7. Manutenzione 8. Informazioni aggiuntive	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o camera di calma

SCHEDA DEP-4 I	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE	
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	 Filtro a cartucce Abbattimento di polveri Operazioni di miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti Operazioni di levigatura, sabbiatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale. Operazioni di pulizia meccanica superficiale Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere Operazioni con produzione di polveri non espressamente indicate 	
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE		
1. Temperatura	≤ 40°C	
2. Velocità di attraversamento	\leq 2 m/min per materiale particellare con granulometria \geq 10 µm \leq 1,6 m/min. per polveri con granulometria $<$ 10 µm	
3. Grammatura	≥ 200 g/m2	
4. Umidità relativa	≤ 50%	
5. Sistemi di controllo	a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico;b) Contaore totalizzatore non tacitabile	
6. Sistemi di pulizia	Lavaggio in controcorrente con aria compressa	
7. Manutenzione	Sostituzione della cartuccia	
8. Informazioni aggiuntive	Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o multiciclone	

SCHEDA CA-1 ABBATTIT	ORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE INTERNA	
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	 ASSORBITORE A CARBONI ATTIVI Abbattimento COV Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente; Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi; Operazioni con emissioni di COV non espressamente riportate; 	
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE		
 Temperatura Tipo di carbone attivo Perdite di carico totali 	≤ 40°C. Vegetale Minerale	
4. Superficie specifica5. Perdita di carico nel letto adsorbente	$\geq 1250 \text{ m}^2/\text{g}$ $\leq 200 \text{ mm c.a. o 2 kPa}$	
6. Altezza del letto 7. Tipo di fluido rigenerante 8. Velocità di attraversamento	≥ 500 mm Vapore a bassa pressione, azoto caldo o gas inerte	
dell'effluente gassoso del C.A. 9. Tempo di contatto	$\leq 0.4 \text{ m/s}$ $\geq 1.5 \text{ s}$	
10.Umidità relativa 11. Sistemi di controllo	\leq 60% Analizzatore in continuo tipo FIO da installarsi solo per flussi di massa di COV > 50 Kg/h.	
12. Tasso di carico	 a) ≤ 12% per mono solventi affini per il carbone b) ≤ 8% per miscele di solventi o per solventi basso bollenti 	
13. Manutenzione	Controllo dei sistemi rigenerazione del carbone come indicato obbligatoriamente dal costruttore	
14. Informazioni aggiuntive	Sostituzione e/o integrazione del carbone attivo ogni 3000 ore di lavoro effettivo. Assenza di MEK, di stirene e metilmetacrilato monomero nelle emissioni trattate.	

SCHEDA CA-2 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE ESTERNA

Tipo di abbattitore ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI Abbattimento COV e vapori di mercurio **Impiego** Provenienza degli inquinanti

- Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) e/o idrofluoroclorocarburi (*)
- Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente;
- Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi;
- Operazioni di manufatti in vetroresina, accessori in resina poliestere e in altre resine polimeriche;
- Operazioni con emissioni di COV non espressamente indicate

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Temperatura < 40°C

≤ 5°C (*) solo per adsorbimento degli idrofluorocarburi 2. Tipo di carbone attivo Vegetale

Minerale

3. Perdite di carico

 $> 1250 \text{ m}^2/\text{g}$ 4. Superficie specifica 5. Perdita di carico nel letto adsorbente < 200 mm c.a.

6. Altezza del letto > 500 mm 7. Tipo di fluido rigenerante Nessuno

8. Velocità di attraversa mento $\leq 0.4 \text{ m/s}$ dell'effluente gassoso del C.A.

9. Tempo di contatto > 1.5 s10.Umidità relativa < 60%

14. Informazioni aggiuntive

Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per 11 Sistemi di controllo

flussi di massa di COV > 50 Kg/h

c) $\leq 12\%$ per mono solventi affini per il carbone 12. Tasso di carico

d) \leq 8% per miscele di solventi o per solventi basso

bollenti

Sostituzione del carbone esausto secondo quanto pre-13. Manutenzione

visto dal tasso di carico (punto 12)

- Assenza di MEK nel fluido da trattare.

- La rigenerazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni o con apparecchiatura di rigenerazione annessa all'impianto di abbattimento, ed

operante ad almeno 700°C.

Le emissioni di COV generate dalla rigenerazione dovranno essere trattate in un combustore o sistema

equivalente.

SCHEDA CA-3 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE - RIGENERAZIONE ESTERNA

Tipo di abbattitore ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO

SOTTILE

Impiego Abbattimento COV e vapori di Hg

 Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati)

senza utilizzo di idrofluoroclorocarburi*

 Operazioni di verniciatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di

vario tipo con prodotti a solvente;

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Temperatura $\leq 40^{\circ}$ C.

2. Tipo di carbone attivo

Vegetale

Minerale

3. Perdite di carico

Provenienza degli inquinanti

4. Superficie specifica $\geq 1350 \text{ m2/g}$

5. Perdita di carico nel letto < 200 mm c.a. o 2 kPa

adsorbente

6. Altezza di ogni strato ≥ 50mm

7. Tipo di fluido rigenerante Non previsto 8. Velocità di attraversamento $\leq 0.5 \text{ m/s}$

dell'effluente gassoso del carbone

9. Tempo di contatto $\geq 1 \text{ s}$ 10. Umidità relativa $\leq 60\%$

11. Sistemi di controllo Celle di carico per la determinazione dell'aumento del

peso conseguente all'adsorbimento.

a) $\leq 10\%$ per mono solventi affini per il carbone

12. Tasso di carico b) \leq 6% per miscele di solventi o per solventi basso

bollenti

13. Manutenzione Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto

dal tasso di carico (punto 12)

a) Installazione a monte di un sistema di prefiltrazione ed

assenza di MEK e metilmetacrilato monomero

14. Informazioni aggiuntive nell'effluente gassoso.

b) La rigenerazione del carbone esausto dovrà

essere effettuata presso soggetti esterni.

SCHEDA CT-1 COMBUSTIONE TERMICA

Tipo di abbattitore Combustore termico recuperativo

Impiego Abbattimento di COV (composti organici volatili)

combustibili con corrente gassosa inquinata contenente una

concentrazione > 3 g/Nm³

1- Provenienza degli inquinanti Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti Orga-

nici Volatili

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Velocità minima dell'effluente

gassoso in ingresso alla camera ≥ 10 m/s

di combustione

2. Tempo di permanenza > 0.6 s

3. Temperatura minima di

esercizio

 \geq 720°C.

4. Perdite di carico $\leq 150 \text{ mmH} 20$

5. Calore recuperato totale $\geq 60\%$ 6. Combustibile di supporto Gassoso

7. Tipo di bruciatore Modulante a piastre forate o simili 8. Tipo di scambiatore Aria/aria o aria/altro fluido refrigerante

9. Coefficiente globale di

scambio termico

≤ 80 Kcal/mg°Ch per aria/aria

10. Isolamento esterno Resistente a temperature fino a 1000°C

11 a) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per

flussi di massa di COV ≥ 50 Kg/h

11 b) misuratore della temperatura posto alla fine della camera di

11. Sistemi di controllo e

regolazione

12. Manutenzione

11 c) regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto aria -

combustibile

combustione

11 d) misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore

11 e) controllo dell'apertura e chiusura by-pass 11 f) misuratore della portata del flusso aria e del

combustibile

Controllo e pulizia dello scambiatore di calore, controllo e

regolazione del materiale isolante, taratura della strumentazione

di controllo e regolazione, nonché del FID.

13. Informazioni aggiuntive Questa tipologia di impianti diventano autosostentanti per

concentrazioni di COV in ingresso ≥ 3 g/Nm³

SCHEDA CT-2 COMBUSTIONE TERMICA

Tipo di abbattitore Combustore termico rigenerativo

Abbattimento di COV combustibili con corrente gasso-

Impiego sa inquinata contenente una concentrazione

 $> 1.5-2 \text{ g/Nm}^3$

Provenienza degli inquinanti Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti

Organici Volatili

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Velocità minima dell'effluente gassoso ≥ 10 m/s

in camera di combustione

2. Tempo di permanenza calcolato nella

zona del bruciatore compresa tra le masse ≥ 0.6 s

delle due torri

3. Temperatura minima di esercizio \geq 720°C.

4. Perdite di carico \leq 200 mmH20

5. Calore recuperato totale ≥ 85%6. Combustibile di supporto gassoso

7. Tipo di bruciatore Modulante a piastre forate o simili per ogni 2 torri

8. Tipo di scambiatore Massa ceramica

9. Volume di refrattario 1-1.5 m³ x 10000 m³ di effluente in ogni torre

10. Spessore del letto di refrattario Almeno 1 m

11. Velocità di attraversamento del letto

di refrattario

16. Manutenzione

 $\geq 10 \text{ m/s}$

12. Torri minime 3 di cui almeno 2 con riempimento di refrattario

13. Valvole di inversione a farfalla con tenuta ad azoto 14.1solamento esterno Per temperature fino a 1000°C

a - analizzatore in continuo tipo FIO da installarsi solo

per flussi di massa di COV ≥ 50 Kg/h

b- misuratore della temperatura posto alla fine della

camera di combustione

15. Sistemi di controllo c- regolatore del flusso dell'inquinante e del combustibile

d- misuratore delle temperatura al camino ed in ciascuna

torre

e- controllo dell'apertura e chiusura by-pass f- misuratore della portata del flusso aria e del

combustibile

g- controllore della tenuta delle valvole ad inversione Controllo della tenuta delle valvole di inversione, del livello della massa ceramica e regolazione della

strumentazione dell'impianto

Evitare possibilmente elevate punte di concentrazioni

17.1nformazioni aggiuntive dell'inquinante al fine di evitare surriscaldamento della

massa ceramica. Dotare il sistema di prefiltrazione qualora nel flusso sia presente materiale polverulento

SC	HEDA CT-3 COMBUSTIONE CATALITICA
Tipo di abbattitore	Combustore catalitico
Impiego	Abbattimento di COV combustibili con corrente gassosa inquinata contenente una concentrazione > 1-1.5 g/Nm3
Provenienza degli inquinanti	Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti Organici Volatili purché privi di veleni per il catalizzatore
	INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Velocità spaziale minima dell'effluente	Deve essere fornita dal costruttore
gassoso 2. Tempo di permanenza	$\geq 0.3 \text{ s}$
3. Temperatura minima di esercizio	≥ 200°C.
4. Perdite di carico	≤ 100 mmH20
5. Calore recuperato totale	≥ 50%
6. Combustibile di supporto	gassoso
7. Tipo di bruciatore 8. Tipo di scambiatore	Modulante a piastre forate o simili Aria/aria o aria/altro fluido scambiatore
9. Coefficiente globale di scambio termico	≤ 80 Kcal/m²°Ch aria/aria
10. Volume di catalizzatore	≥ 90 l.min/m³ per metalli preziosi ≥ 400 l.min/m° per ossidi metallici
11. Velocità di attraversamento del letto	$\geq 10 \text{ m/s}$
12. Isolamento esterno	Per temperature fino a 1000°C
	a- Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di $COV \ge 50 \text{ Kg/h}$
13. Sistemi di controllo	b- misuratore della temperatura posto alla fine della camera di combustione
	c- regolatore del flusso dell'inquinante e del combustibile d- misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore
14. Manutenzione	Pulizia dello scambiatore e del livello del catalizzatore e regolazione della strumentazione dell'impianto
15. Informazioni aggiuntive	Il catalizzatore ha una durata massima di 25000 ore. L'effluente gassoso non deve contenere veleni per il catalizzatore come composti organici ed inorganici clorurati, solforati, fosforati, fenoli, arsenico ecc

SCHEDA AU-1 ABBATTITORE AD UMIDO		
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	Scrubber venturi o jet venturi Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, composti inorganici volatili (CIV), polveri e nebbie ■ operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi con granulometria ≥ 20 ■ operazioni di cottura di materiali calcarei ■ operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi ■ operazioni su materiale plastico flessibile e/o semi rigido ■ operazioni meccaniche con uso di oli minerali ■ operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica ■ operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuto ■ operazioni di finitura di pelli con prodotti in fase acquosa ■ operazioni di espansione di materiali plastici ■ operazioni di smaltimento rifiuti mediante combustione termica ■ operazioni di essiccazione materiale solido e atomizzazione di soluzioni e/o emulsioni ■ operazioni di trattamento di effluenti da industria farmaceutica con COV e/o CIV solubili nel fluido abbattente	
	 operazioni di adeguamento volumetrico di materiale solido come rifiuti, materiale plastico di scarto e di altri tipi di materiale; operazioni non espressamente indicate dove sono generati COV, CIV, aerosol-nebbie e polveri; 	
1	NDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	≤ 40°C.	
2. Velocità di attraversamento effluente gassoso nella gola2. Perdite di carico nella gola	≥ 10 m/s	
venturi	≤ 0.200 mm. c.a.	
3. Tipo di fluido abbattente	Acqua o soluzione specifica	
4. Perdita di carico totale	\leq 300 mm c.a.	
5. Portata del fluido abbattente	$1.5 \text{ m}^3 \text{ x } 1000 \text{ m}^3$	
6. Tipo di nebulizzazione per la parte statica dello scrubber	Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%	
7. Tempo di contatto 8. Apparecchi di controllo	 ≥ 1 s per le reazioni acido base e almeno 1.5 per le reazioni di ossidazione nella torre statica. Pressostato differenziale, pHmetro e misuratore redox 	

9. Ulteriori apparati	Separatore di gocce
10. Caratteristiche minime della torre statica	 a) rotametro per misurare la portata b) almeno uno stadio di riempimento di altezza minima di 700 mm. c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a separare le morchie e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature alte o molto basse
11. Manutenzione	 controllo degli organi in movimento, controllo e taratura del pHmetro e redox, controllo delle perdite di carico, delle valvole di dosaggio di eventuali reagenti. Scarico del fluido abbattente e allontanamento delle morchie. pulizia della gola con soluzioni detergenti, sostituzione della soluzione e/o rigenerazione della stessa ogni 1200 ore di lavoro effettivo.
12. Informazioni aggiuntive	Questa tipologia di abbattitore può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici i quali hanno un ruolo di pretrattamento. In caso di smaltimento rifiuti, mediante combustione, questa tecnologia è inserita nella catena di abbattimento per neutralizzare l'acidità dell'effluente gassoso.

SCHE	DA AU-2 ABBA TTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
Tipo di abbattitore	SCUBBER A TORRE
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente; CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene
Provenienza degli inquinanti	 operazioni di cottura di materiali calcarei operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi; operazioni su materiale plastico flessibile e/o semi rigido operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti operazioni di espansione di materiali plastici operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri) operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente
	INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura	≤40°C.
2. Tempo di contatto	Almeno 1 s per reazione acido/base Almeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente.
3. Perdite di carico	≤300 mm. c.a.
4. Portata minima	1.2 mc x 1000 mc di effluente gassoso
5.Tipo di nebulizzazione	Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%
6. Altezza di ogni stadio (minimo 1)	≥700 mm
7. Tipo di fluido abbattente	Acqua o soluzione specifica
8. Apparecchi di controllo	indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido
9. Ulteriori apparati	Separatore di gocce
10.Caratteristiche aggiuntive della colonna	 un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido riducenti; almeno uno stadio di riempimento di altezza >700 mm; almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento; vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie; materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature; dosaggio automatico dei reagenti; a) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente;

11.Manutenzione

Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento.

Questa tipologia di può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.

12. Informazioni aggiuntive

L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere > 700 mm. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione.

SCHEDA COA-1	IMPIANTO A COALESCENZA - CANDELE IN FIBRA DI VETRO
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	Impianto a coalescenza con candele in fibra divetro Abbattimento nebbie, COV altobollenti ed oli operazioni di termofissaggio di materiale tessile sintetico operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido operazioni meccaniche con uso di oli minerali operazioni di spalmatura di carta o altro supporto con prodotti altobollenti
	INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura	≤ 45°C.
9. Portata specifica	< 2500 m ³ /h per elemento filtrante con rendimento < 96% ≥ 2500 m ³ /h per elemento filtrante con rendimento > 99%
10. Perdite di carico nelle candele	≤ 0.20kPa
11. Perdita di carico massima	≤ 0.36 <u>Kpa</u>
12. Tipo di fibra	Fibra di vetro o similari
13. Velocità di attraversamento dell'effluente	≤ 40 m/min.
14. Granulometria dell'aerosol	≥ 10 micron
15. Apparecchi di controllo	Pressostato differenziale e misuratore di temperatura
9. Ulteriori apparati	a) separatore di gocce b) scambiatore di calore per abbassare la temperatura del fluido a valori inferiori a 45°C.
10. Manutenzione	 controllo degli organi in movimento e pulizia delle candele. Scarico del fluido abbattuto pulizia generale dell'intero sistema e sostituzione delle candele difettose e pulizia del separatore di gocce.
16. Informazioni aggiuntive	Questa tipologia di depolveratori può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici di prefiltrazione

SCHEDA PE-1	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti	Precipitatore elettrostatico a fili e piastre Abbattimento di polveri e/o nebbie oleose operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi operazioni di cottura di materiali calcarei e fusione materiali vetrosi operazioni di fusione di materiali metallici e vetrosi e combustione di materiali solidi e liquidi operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido e tessile (termofissaggio) operazioni meccaniche con uso di oli minerali operazioni di calandratura materiali plastici flessibili operazioni di postvulcanizzazione di manufatti in gomma operazioni non espressamente citate con effluenti contenenti polveri o nebbie oleose
II.	NDICAZIONI IMPIANTISTICHE
Temperatura Superficie di captazione per	≤40°C. ≤2 m² min/m3
metro cubo di portata di effluente gassoso da trattare. 3. Distanza tra le piastre	0,2 - 0,5 m
4. Numero di campi	≥ 2
5. Perdita di carico	< 200 mm c.a.
6. Velocità di attraversamento effluente gassoso	< 100 m/min
7. Tempo di permanenza	\geq 5 s
8. Tensione applicata	50 - 150 KV
9. Temperatura	- D
10. Sistemi di controllo	Pressostato differenziale e misuratori di campi elettrici
11. Manutenzione	 controllo degli organi in movimento e pulizia delle piastre e dei filamenti, controllo della tensione ai poli. pulizia generale dell'intero sistema e sostituzione dei filamenti e delle piastre secondo
12 Informazioni aggiuntive	Questa tipologia di impianti di abbattimento può essere preceduta da sistemi meccanici di prefiltrazione per le polveri e le nebbie a granulometria elevata.

SCHEDA BF-1 BIOFILTRO CHIUSO O APERTO		
Tipo di abbattitore Impiego	BIOFILTRO Abbattimento COV E CIV	
Provenienza degli inquinanti	industrie di rendering, impianti trattamento acque, industrie alimentari e casearie, ittiche, macelli e trattamento carni, allevamenti, concerie, trattamento di rifiuti urbani e operazioni e/o fasi che possano generare emissioni di COVe CIV	
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE		
1. Temperatura	≤ 40°C.	
2. Tipo di biofiltro	Aperto con substrato di materiale vegetale e minerale Chiuso con substrato inerte e substrato attivo ad alta superficie specifica e alta permeabilità	
3. Perdite di carico	$\leq 0.50 \text{ kPa}$.	
4. Altezza del letto	$\geq 0.8 \text{ m}$ < 2 m	
5. Portata specifica	$\leq 100 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
6. Umidità del letto	100 %	
7. Acidità (pH) del letto	4,5 - 6,8	
8. Percentuale del pieno	≥ 55%	
9. Tempo di contatto	≥35 s per substrati aventi una superficie specifica fino a 350 m²/g ≥23 s per substrati aventi una superficie specifica fino a 850 m²/g ≥5 s per substrati aventi una superficie specifica fino a 1350 m²/g	
10. Tipo di copertura	Solo per biofiltri aperti contro la pioggia e la neve	
11. Concentrazione massima in ingresso al sistema	$800-900 \text{ mg/Nm}^3$	
12. Ulteriori apparecchi	Sistema di assorbimento e rilascio dell'inquinante da trattare per concentrazioni più elevate di quelle previste e sistema di umidificazione della corrente gassosa in ingresso	
13. Manutenzione	Controllo degli organi in movimento, controllo e taratura degli strumenti di controllo e regolazione. Controllo con particolare riferimento all'efficienza del sistema di abbattimento sussidiario statico a carboni attivi, controllo delle tenute degli assorbitori	
14. Informazioni aggiuntive	-	

SCHEDA CON-1 IMPIANTO A CONDENSAZIONE		
Tipo di abbattitore	Condensatore a scambio diretto o indiretto	
Impiego	Abbattimento COV	
Provenienza degli inquinanti	 operazioni di stoccaggio e movimentazione solventi operazioni di resinatura, spalmatura e adesivizzazione su supporto solido operazioni per produrre mastici, inchiostri, resine, prodotti in solvente, prodotti farmaceutici e chimici con uso di COV operazioni di sgrassaggio metalli con solventi e lavaggio tessuti pelli con solventi operazioni di finitura di pelli con prodotti in fase solvente operazioni con emissioni di COV non espressamente specificate 	
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE		
1.Temperatura	- 30° C per sistemi indiretti lato fluido refrigerante	
	- 60°C per sistemi a scambio diretto	
2.coefficiente globale di scambio termico per sistemi indiretti	≤ 80 Kcal/m²h°C	
3. apparecchi aggiuntivi	Scambiatore di riserva, misuratore di ossigeno e misuratori della temperatura	
4. Manutenzione	Controllo e taratura degli strumenti di controllo e regolazione e pulizia degli scambiatori dal ghiaccio Sostituzione e/o verifica del fluido refrigerante secondo le indicazioni del costruttore	
5. Informazioni aggiuntive	Nessuna	